

SOTTOCOMMISSIONE RIFORMA C.F.V.A.

TESTO A FRONTE

BOZZA DI TESTO A FRONTE L.R. N. 26 DEL 1985 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) E DELLE IPOTESI FORMULATE DALLA SOTTOCOMMISSIONE SULLA BASE DELLE PROPOSTE PRESENTATE

AVVERTENZA: BOZZA DA INTEGRARE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. I COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE SI RISERVANO DI APPORTARE ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L.R. 5 novembre 1985, n. 26**Bozza delle proposte emerse durante i lavori
della Sottocommissione****Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale della Regione sarda.**

Art. 1

È istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;

- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli Enti pubblici;

- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;

- tutela della flora e della vegetazione;

- tutela dei pascoli montani;

- propaganda forestale e ambientale;

- difesa del suolo dall'erosione;

- controllo dei semi e delle piantine forestali;

- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;

- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

Art. 2

~~Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1.~~

~~L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per le stazioni forestali e di vigilanza ambientale, è disposta con il regolamento istitutivo dei servizi e dei settori di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.~~

~~Fino alla definizione delle procedure di modifica del vigente regolamento approvato con il D.P.G.R. 10 dicembre 1984,~~

~~n. 110, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in:~~

~~a) un'unità operativa con competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi;~~

~~b) 7 unità operative territoriali denominate «spettorati ripartimentali» con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania, coordinate dall'unità territoriale regionale;~~

~~c) 80 stazioni forestali e di vigilanza ambientale che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente, ciascuna nel proprio ambito territoriale.~~

~~Per gli adempimenti di cui alla presente legge il numero di servizi di cui all'art. 5 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, è aumentato di 4 unità, il numero dei settori di cui all'art. 6 della citata legge è aumentato di 14 unità.~~

~~La Giunta regionale provvede entro 90 giorni a modificare il regolamento approvato con il D.P.G.R. 10 dicembre 1984, n. 110]⁽²⁾.~~

(2) Articolo abrogato dall'art. 80, L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell'art. 71 della stessa legge.

Art. 3

Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente art. 2, corrispondono a quelle indicate dall'art. 2 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente art. 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 71 della l.r. n. 31 del 1998 il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale costituisce una direzione generale dell'Assessorato dell'Ambiente.

2. La direzione generale del Corpo forestale è articolata in strutture organizzative istituite in conformità alla legge regionale n. 31 del 1998. Tali strutture si distinguono in:

- a) **servizi centrali**, articolati in unità organizzative di primo livello **[equiparate ai Servizi di cui all'art. 12 della l.r. n. 31 del 1998: valutare se aggiungere l'inciso]**;
 - b) **servizi territoriali**, che assumono la denominazione di comandi territoriali del Corpo forestale, che possono essere articolati in unità organizzative di primo **livello**, **[equiparate ai Servizi di cui all'art. 12 della l.r. n. 31 del 1998: valutare se aggiungere l'inciso]** e di secondo livello;
 - c) le **stazioni forestali** e le **basi navali** che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera b) e possono costituire unità organizzative di secondo livello. **(comma 4, art. 7, d.l. 416)**
3. Il numero, la sede e la circoscrizione dei servizi territoriali, delle stazioni forestali e delle basi navali è stabilito con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente **(comma 5, art. 7, d.l. 416)**, sentita la Commissione consiliare competente che si deve esprimere entro ... **[proposta della Sottocommissione]**.

Art. 3 bis

1. L'organizzazione del Corpo forestale è improntata ai seguenti criteri:
- a) razionale distribuzione territoriale al fine di assicurare il perseguimento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) articolazione e relazioni di tipo gerarchico;
 - c) presenza e formazione di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;
 - d) impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;
 - e) uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività svolte;
 - f) adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza e per le attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
 - g) formazione, addestramento e aggiornamento continuo del personale. **(comma 10, art. 7, d.l. 416)**

Art. 4

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

In attesa che si provveda alla nuova disciplina prevista dall'art. 10 della L.R. 25 giugno 1984, n. 33, la consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.

Art. 4

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato secondo quanto disposto dalla l.r. n. 31 del 1998 e dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 58 della medesima legge. **[proposta della Sottocommissione].**

2. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della fascia

funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. **[ex comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 26/85: proposta della Sottocommissione].**

Art. 5

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è costituito da impiegati appartenenti alle fasce funzionali sesta, quinta, quarta e terza del ruolo unico regionale previsto dall'art. 27 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, con le seguenti qualifiche: ispettore forestale e di vigilanza ambientale, assistente forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, guardia forestale e di vigilanza ambientale.

Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono specificatamente determinati secondo le modalità di cui all'art. 30, secondo comma, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

Il contingente numerico dei sottufficiali non deve superare comunque la quota di un terzo del contingente numerico delle guardie forestali.

Le qualifiche funzionali di ispettore forestale e di vigilanza ambientale per la sesta fascia funzionale, di assistente forestale e di vigilanza ambientale per la quinta fascia, di sottufficiale e di vigilanza ambientale per la quarta fascia e di guardia forestale e di vigilanza ambientale per la terza fascia integrano quelle previste nella Tab. A allegata alla L.R. 17 agosto 1978, n. 51, e successive integrazioni; nella predetta Tab. A sono soppresse le qualifiche di sottufficiale forestale, capo guardacaccia, capo guardia giurata, guardia forestale, guarda caccia e guardia giurata.

Art. 5

Dotazione organica

1. La dotazione organica dirigenziale del Corpo forestale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente e previa intesa con l'assessore regionale competente in materia di personale, sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale. **[ex comma 3, art. 7, d.l. 416]**

2. La dotazione organica non dirigenziale del Corpo forestale è stabilita ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 31 del 1998 **[ipotesi generica se si stabilisce di non disciplinare le singole aree in legge]**

~~Art. 6~~

~~La dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella Tab. B allegata alla L.R. 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 580 posti nella terza fascia funzionale e di 180 posti nella quarta fascia funzionale.~~

ABROGARE

~~Gli aumenti di organico di cui al precedente comma, sono destinati ad incrementare i contingenti numerici di personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, per le corrispondenti qualifiche di guardia forestale e di vigilanza ambientale e sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, come determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5.~~

~~Art. 7~~**Da abrogare**

~~Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'art. 1 e gli altri compiti stabiliti con legge e regolamento, nell'ambito della fascia funzionale di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. **[spostato all'articolo 4 del testo della Sottocommissione].**~~

~~Ai sensi dell'art. 4, lett. n), della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, si provvederà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare il regolamento di attuazione del presente articolo per la disciplina delle attribuzioni delle specifiche funzioni alle varie categorie del personale del Corpo secondo le qualifiche e le relative mansioni assegnate in base all'organizzazione ed ai compiti del Corpo stesso.~~

~~Art. 8~~**VEDI IPOTESI NORMA TRANSITORIA**

I coordinatori delle unità operative di cui alle lett. a) e b) del terzo comma dell'art. 2 sono nominati tra il personale avente la qualifica e i requisiti previsti dalla L.R. 17 agosto 1978, n. 51, nonché la qualifica di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 9

L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

[Vedere anche art. 7 p.l. 358]

Art. 9

Inquadramento e accesso del personale non dirigente

1. Il personale **non dirigente** del C.F.V.A. è inquadrato in specifiche aree, livelli e gradi secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 58 della l.r. n. 31 del 1998".

[Valutare una norma transitoria che salvaguardi l'attuale inquadramento del personale e le attuali posizioni di comando delle strutture: VEDI IPOTESI NORMA TRANSITORIA]

1 bis. L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l'adeguamento del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, in relazione alle qualifiche del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale [Riprende l'ultimo comma dell'articolo 22 della l.r. n. 26 del 1985]

2. L'accesso al livello iniziale di ciascuna area **non dirigenziale** del Corpo forestale si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale **al quale possono accedere i candidati risultati idonei al concorso che abbiano superato con**

esito positivo l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al comma 3. Oltre agli **ulteriori requisiti** ~~quanto~~ stabiliti dai singoli bandi di concorso, per l'accesso al concorso pubblico per la prima area del Corpo forestale è richiesto il diploma di secondo grado; per l'accesso alle aree **superiori** è richiesta la laurea specialistica o magistrale o il titolo di studio ad esse equipollenti.

2 bis. Le modalità del concorso e le modalità e i contenuti del corso sono stabiliti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore competente in materia di personale di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di ambiente. [Riprende parte del comma 1 e il comma 2 dell'art. 20 del d.l. 416]

3. I candidati risultati idonei **al concorso pubblico, al fine di accedere al corso di formazione con esame finale**, sono sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. **L'accesso al corso di formazione** ~~L'immissione in servizio~~ è subordinato all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

3 bis. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione agli idonei spetta l'ottanta per cento del trattamento economico previsto per il livello retributivo corrispondente al grado iniziale dell'area. Gli idonei appartenenti al ruolo unico regionale conservano il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza a tale ruolo. [Riprende in parte il comma 3 dell'art. 20 del d.l. 416]

4. Fatto salvo quanto disposto

dalla contrattazione collettiva, in caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma **3** o di successiva perdita dell'idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del Corpo, debitamente accertata dalla competente struttura pubblica, è disposta, **rispettivamente, l'immissione in servizio dei candidati risultati idonei al concorso, o** la mobilità del personale **già appartenente al Corpo**, presso altre amministrazioni del sistema Regione di cui alla l.r. n. 31 del 1998, secondo le modalità e le garanzie da essa previste e secondo tabelle di equiparazione dei profili stabilite dalla contrattazione medesima, ove non sia possibile una ~~utile~~ collocazione nell'ambito del C.F.V.A. **per lo svolgimento di mansioni differenti da quelle proprie del Corpo [formulazione da verificare e precisare. V. anche commi 4 e 5, art. 12, d.l. 416]**

5. Le progressioni all'interno di ciascuna area sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. n. 31 del 1998.

5. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7, comma 7, con obbligo di permanenza nello stesso ambito del comando territoriale o servizi centrali per almeno cinque anni. **[da valutare]**

Art. ... bis

[em. d.l. 507]

Accesso alla Dirigenza del C.F.V.A.

1. Nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale i dirigenti assumono le funzioni proprie dei dirigenti regionali previste dalla legge

regionale n. 31 del 1998, oltre a quelle connesse alla specialità delle funzioni e attribuzioni previste nella presente legge.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA si consegue per corso-concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni, con superamento di un corso di formazione con esame finale. Le modalità e i contenuti del corso di formazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. All'area dei dirigenti possono accedere i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a' termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.

5. La riserva di cui al comma 4 dell'articolo 32 della Legge Regionale n. 31 del 1998 opera esclusivamente a favore dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

6. Nella classificazione dei titoli per la fase selettiva del corso concorso devono essere valutate in misura non inferiore al 50% del punteggio esperienze connesse direttamente alle funzioni specialistiche di cui all' articolo 1 della Legge Regionale n. 26 del 1985 e

successive modifiche.

7. I Dirigenti selezionati con le procedure di cui al presente articolo non possono fruire delle procedure di mobilità interne al sistema regione per un periodo di 10 anni dalla presa di servizio.

8. Fino all'attuazione del presente articolo continua a trovare applicazione la disposizione prevista nell'articolo 73, comma 4 ter, della legge regionale n. 31 del 1998." **[em. d.l. 507]**

Art. 10

~~L'assunzione del personale con qualifica di assistente forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.~~

~~Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.~~

~~I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente comma.~~

~~L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.~~

Art. 11

~~L'assunzione del personale con la~~

ABROGARE

ABROGARE

~~qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, salvo quanto previsto dai successivi commi.~~

~~I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.~~

~~Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno 5 anni.~~

~~Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al terzo comma del successivo art. 12, del diploma di scuola media inferiore, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.~~

~~Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.~~

~~Art. 12~~

ABROGARE

~~Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali, d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.~~

~~La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e~~

~~si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al 15%, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.~~

~~I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso l'Ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.~~

~~Ai fini previsti dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.~~

Art. 12 bis

Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale ⁽³⁾.

1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. [Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la

denominazione di direttore della Scuola] ⁽⁴⁾.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

(3) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 2012, n. 212 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 13

~~La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambiente ⁽⁵⁾.~~

ABROGARE

~~A tal fine, l'Amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.~~

~~Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.~~

~~Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la scuola.~~

~~Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'art. 44 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51 secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale~~

~~riportata negli esami di cui al precedente comma. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.~~

~~La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro 2 anni dalla sua pubblicazione.~~

~~Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.~~

~~(5) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 4 agosto 2011, n. 16.~~

Art. 14

DA ABROGARE

~~Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.~~

~~In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età, abbiano almeno 6 anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di 5 anni anteriori al bando, è riservato il 50% dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.~~

~~I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi 6, presso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui al secondo comma dell'art. 12, fatta~~

~~comunque salva la riserva di cui al precedente comma riferita ai posti a concorso ⁽⁶⁾.~~

~~Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico-professionale, il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico iniziale previsto per il personale della quinta qualifica funzionale del ruolo unico regionale ⁽⁷⁾.~~

~~I vincitori del concorso sono nominati in prova con l'attribuzione del grado di vice-brigadiere ai sensi dell'art. 44 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.~~

~~Ai vincitori di concorso che siano impiegati del ruolo unico regionale si applica l'art. 43, commi primo e secondo, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.~~

~~I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.~~

~~Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.~~

~~(6) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, L.R. 4 agosto 2011, n. 16.~~

~~(7) Periodo così sostituito dall'art. 11, L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.~~

Art. 15⁽⁸⁾

[L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli artt. 13 e 14 e, eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento

professionale del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale].

(8) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

Art. 16

DA ABROGARE

~~Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.~~

~~Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.~~

~~Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai precedenti commi sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente Comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'art. 83 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.~~

~~L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia funzionale, fatti salvi i poteri connessi alle mansioni conferite ai sensi dell'art. 37, secondo comma della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.~~

Art. 17

DA ABROGARE

~~Il numero dei sottufficiali e delle guardie forestali e di vigilanza ambientale destinate alle unità operative di cui alle lett.~~

~~a) e b) del terzo comma dell'art. 2, per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, non può superare il 5% del numero complessivo del personale cui sono assegnate le medesime qualifiche.~~

~~Nella percentuale di cui al precedente comma devono essere ricompresi prioritariamente i sottufficiali e le guardie nei cui confronti sia stata riconosciuta l'inidoneità fisica in via permanente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51 ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età.~~

Art. 18

~~Fatta salva l'applicazione della norma prevista dall'art. 37, secondo comma, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale istituite ai sensi dell'art. 2, è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni.~~

~~Solo nel caso di temporanea indisponibilità del sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.~~

Art. 19

In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'art. 49 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi.

Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

DA ABROGARE

Art. ...

[accorpamento in sintesi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 del d.l. 416.]

Espletamento dell'attività di servizio, equipaggiamenti, mezzi in dotazione e armamenti

1. Il contratto collettivo per il personale del Corpo forestale prevede specifiche norme atte a garantire:

a) adeguati criteri di distribuzione del personale nelle diverse aree

Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'art. 2, comma secondo, della L.R. 25 giugno 1984, n. 33, e in deroga alla norma del quarto comma dell'art. 49 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario.

territoriali;

b) lo svolgimento e la continuità dei turni di servizio e della reperibilità;

c) la determinazione di criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o per spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;

2. L'Amministrazione regionale garantisce al personale del Corpo forestale:

a) la disponibilità di alloggi di servizio dietro pagamento di un canone agevolato;

b) i capi di vestiario, l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto e i distintivi di specializzazione da applicare sul vestiario e sull'equipaggiamento secondo il disciplinare delle dotazioni stabilito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comandante del Corpo forestale;

c) i mezzi in dotazione da utilizzare esclusivamente per le attività istituzionali del Corpo forestale e secondo le modalità stabilite con determinazione del Comandante del Corpo medesimo;

d) l'armamento individuale e di reparto necessario all'espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e dalle altre attribuzioni operative assegnate, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972; le armi in dotazione sono restituite all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o in conseguenza di sospensione o revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza oltre che

in tutti i casi di sospensione o cessazione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato.

Art. 20

~~Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:~~

~~- indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile diversificata per il personale con la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia;~~

~~- indennità per servizio di campagna per ogni giornata di effettivo servizio in campagna;~~

~~- indennità per uso di mezzo aereo o marittimo per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giorni, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;~~

~~- indennità per reperibilità e disponibilità quando richiesta dall'Amministrazione regionale, per ogni giornata di effettivo servizio, per un periodo complessivo annuo massimo di 90 giorni, secondo le modalità stabilite dalla stessa Amministrazione.~~

~~Le indennità di cui al precedente comma sono cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.~~

~~L'indennità per servizio d'istituto corrisposta in misura forfettaria mensile, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a 12 mensilità, è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare ed ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio ed è inoltre sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.~~

~~La misura dell'indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti dall'art. 2,~~

ABROGARE

~~comma secondo, della L.R. 25 giugno 1984, n. 33.~~

~~Nelle more dell'entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente relativi al triennio 1985-1987, al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le indennità di cui al primo comma sono corrisposte nella seguente misura:~~

~~— indennità per servizio d'istituto: lire 200.000, lire 170.000, lire 150.000 e lire 130.000, per il personale avente la qualifica rispettivamente di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;~~

~~— indennità per servizio di campagna: lire 2.000 per il personale avente la qualifica di sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;~~

~~— indennità per uso di mezzo aereo o marittimo: lire 7.000 per il personale avente la qualifica di ispettore, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale;~~

~~— indennità per reperibilità e disponibilità: lire 600 orario, per il personale avente la qualifica di ufficiale, assistente, sottufficiale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.~~

Art. 21

Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma primo, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

VALUTARE IL CASO DI REVOCA IN ASSENZA DI RESPONSABILITÀ

DA ABROGARE

~~Agli effetti del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione autonoma della Sardegna sono sostituiti dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'art. 5, rispettivamente con le qualifiche di ispettore forestale e di vigilanza ambientale, sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e guardia forestale e di vigilanza ambientale.~~

~~L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l'adeguamento del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297, in relazione alle qualifiche del personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al primo comma del precedente art. 5.~~

~~Art. 22-bis~~

~~Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ⁽⁹⁾.~~

DA ABROGARE

~~1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.~~

~~2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merite comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.~~

~~3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:~~

~~a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge~~

~~regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;~~

~~b) [al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro]⁽¹⁰⁾.~~

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002).

[9] Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 5, L.R. 4 agosto 2011, n. 16.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 2012, n. 212 (Gazz. Uff. 8 agosto 2012, n. 32, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

~~Le disposizioni previste dall'art. 90, commi secondo, quinto e sesto della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, sono estese al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della L.R. 12 gennaio 1982, n. 2.~~

~~Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 22, commi secondo e quinto, della L.R. 25 giugno 1984, n. 33, ai contingenti indicati nel quarto comma dell'art. 90 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:~~

~~— 10 unità per la quinta fascia funzionale;~~

~~— 15 unità per la quarta fascia funzionale.~~

~~Al fine di assicurare l'attività istituzionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in relazione alle esigenze operative ed ai connessi rapporti di dipendenza funzionale tra il personale appartenente allo stesso Corpo, gli impiegati aventi le qualifiche di sottufficiale e di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, forniti del prescritto titolo di studio, svolgano da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, sono inquadrati a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale immediatamente superiore con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹¹⁾.~~

[11] Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

DA ABROGARE

Art. 24

~~In sede di prima applicazione della presente legge è assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nell'ambito dei contingenti determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 5, il seguente personale inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51:~~

~~a) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui alla L.R. 7 luglio 1971, n. 18;~~

~~b) gli esperti in scienze agrarie e forestali provenienti dalla carriera direttiva dei ruoli tecnico e tecnico-amministrativo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda di cui alla L.R. 29 ottobre 1964, n. 24 e successive modificazioni, che ne facciano domanda;~~

~~c) gli impiegati della quinta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso gli Ispettorati delle foreste e presso l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, nonché quelli in servizio presso i Comitati provinciali della caccia, provenienti dalla carriera di concetto rispettivamente del ruolo tecnico delle foreste di cui alla L.R. 7 luglio 1971, n. 18, e del ruolo tecnico della predetta azienda di cui alla L.R. 29 ottobre 1964, n. 24, e successive modificazioni, che ne facciano domanda;~~

~~d) i sottufficiali forestali e le guardie forestali provenienti dal ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla L.R. 7 luglio 1971, n. 18;~~

~~e) i capi guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della Regione sarda;~~

~~f) i guardacaccia provenienti dai ruoli di vigilanza dei Comitati provinciali della caccia della Regione sarda;~~

~~g) i capi guardia giurata e le guardie giurate provenienti dal ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda di cui alla L.R. 8 maggio 1968, n. 25.~~

Il personale di cui alle lett. b) e c) del precedente comma è tenuto a presentare l'istanza di assegnazione al corpo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹²⁾.

Contestualmente all'assegnazione di cui al primo comma, al personale sono attribuite le seguenti qualifiche:

~~— ispettore forestale e di vigilanza~~

~~ambientale, al personale indicato alle lett. a) e b);~~

~~—assistente forestale e di vigilanza ambientale, al personale indicato alla lett. c);~~

~~—sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, ai sottufficiali forestali indicati alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai capi guardacaccia ed ai capi guardia-giurata;~~

~~—guardia forestale e di vigilanza ambientale, alle guardie forestali indicate alla lett. d) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 12 gennaio 1982, n. 2, nonché ai guardacaccia e alle guardie giurate.~~

~~Il personale indicato nelle lett. e), f) e g) è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento professionale promosso dall'Amministrazione regionale.~~

~~(12) — Comma così modificato dall'art. 6, L.R. 14 novembre 1988, n. 42.~~

Art. 25

~~Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 21 il personale indicato alle lett. b), c), e), f) e g) del primo comma dell'art. 24 cessa di appartenere al Corpo forestale e di vigilanza ambientale qualora, entro 2 anni⁽¹³⁾, non abbia avuto attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale.~~

~~In tal caso si applica la disciplina prevista dall'art. 38 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.~~

~~(13) Termine prorogato di due anni dall'art. 1, L.R. 9 novembre 1987, n. 46 e successivamente prorogato di altri due anni dall'art. 15, L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.~~

Art. 26

~~L'attribuzione delle qualifiche previste dal terzo comma dell'art. 24 determina il conseguente inquadramento nelle fasce funzionali cui le qualifiche di attribuzione appartengono ai sensi del precedente art. 5.~~

Art. 27

L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁴⁾ Il regolamento di attuazione del presente articolo è stato approvato con D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80.

⁽¹⁵⁾ Vedi quanto disposto dall'art. 19, comma 2, L.R. 19 luglio 2000, n. 14

Art. 28

~~Le funzioni che gli Ispettorati forestali dell'Amministrazione regionale attualmente svolgono per la gestione del patrimonio agricolo forestale degli Enti pubblici e dei privati, sono delegate agli Enti locali ed ai consorzi di bonifica nei cui ambiti territoriali ricade il patrimonio stesso.~~

~~La gestione di cui al comma precedente avviene sulle base del programma pluriennale di forestazione, approvato secondo le procedure di cui alla L.R. 1° agosto 1975, n. 33. Il programma~~

~~individua gli enti delegati e i finanziamenti per lo svolgimento delle attività gestionali.~~

~~Gli enti delegati a norma del presente articolo, per la predisposizione e l'attuazione degli interventi di prevenzione e di vigilanza diretti alla cura del patrimonio ambientale ricadenti nei loro territori, possono avvalersi degli organi periferici dell'Assessorato della difesa dell'ambiente i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione in base alle direttive impartite dallo stesso Assessorato, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, nelle quali sono indicate priorità, direttrici e modalità di intervento.~~

~~Restano ferme le vigenti norme concernenti i compiti attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda] ⁽¹⁶⁾.~~

[16] **Articolo abrogato** dall'*art. 18, comma 1, L.R. 9 giugno 1999, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 29

~~[La gestione dei lavori di sistemazione idraulico forestale è di competenza delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui al terzo comma, lett. b), dell'art. 2, sino a quando non sarà operativa la delega di cui all'art. 28, primo comma.~~

~~I cantieri attivati per la sistemazione idraulico forestale alla data di operatività della delega restano nella competenza delle predette strutture sino all'ultimazione dei lavori] ⁽¹⁷⁾.~~

[17] **Articolo abrogato** dall'*art. 18, comma 1, L.R. 9 giugno 1999, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 30

È riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.

Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e di singoli volontari.

Al personale volontario di cui al precedente comma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'Amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

Le norme per l'applicazione del presente articolo, saranno definite da apposito regolamento da emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia.

Art. 31

~~In deroga alla disposizione dell'art. 42, comma secondo, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, ed una volta soltanto, per la copertura dei posti istituiti a norma del precedente art. 6 della terza fascia funzionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale, il bando del concorso disciplina le prove e le materie d'esame, i poteri della Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria per l'espletamento del concorso stesso.~~

~~Il concorso di cui al precedente comma è indetto con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.~~

~~Analogamente a quanto previsto nei precedenti commi e per una volta soltanto, è disciplinato con il relativo bando il concorso indetto ai fini della copertura dei~~

~~posti istituiti a norma dell'art. 6 nella quarta fascia funzionale, con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale.~~

Art. 32

~~[L'organizzazione amministrativa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda si articola in conformità ai principi stabiliti nel Titolo I della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, nel numero massimo di 4 servizi e 9 settori.~~

~~Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i competenti organi dell'azienda stessa dispongono gli adempimenti di attuazione in ordine a quanto stabilito nel precedente comma.~~

~~[I coordinatori delle strutture organizzative dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda sono nominati tra il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento] ⁽¹⁸⁾.~~

(18) Articolo abrogato dall'art. 80, L.R. 13 novembre 1998, n. 31. L'ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 6, L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

Art. 33

... ⁽¹⁹⁾.

NORMA FINANZIARIA DA VALUTARE

(19) Il presente articolo, di cui si omette il testo contiene disposizioni di carattere finanziario.

Art. 34

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, entra in vigore nel giorno della Sua pubblicazione.

(Valutare la norma transitoria)

Art.

1. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

2. Nelle more dell'adozione della deliberazione prevista nel comma 3 dell'articolo 3, sono confermati il numero e le sedi dei servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (ex comma 6, art. 7, d.l. 416)